



TRIBUNALE DI CASSINO

IL GIUDICE

ha emanato la seguente

ORDINANZA

-letto il proc. n. [REDACTED]/2017;
-a scioglimento della riserva presa all'udienza del 28 giugno 2017;
-ritenuto che non può concedersi , allo stato, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2016. Una siffatta richiesta non fu neppure formulata in sede monitoria e gli opposenti hanno prodotto una perizia di parte che sembra suffragare le loro argomentazioni, a prescindere dalla somma degli interessi di specie diversa: è vero che essa è pur sempre un atto di parte ma nella specie l'indagine è stata ancorata a dati oggettivi come la delibera del CICR e il calcolo del Tag e riferita a documenti prevenienti dalla stessa banca.

P.Q.M.

-letti gli artt. 186 ,649 cp e gi altri articoli di legge;

RIGETTA

la richiesta di concessione della provvisoria esecutività.

Concede i termini ex art. 183 cpc.

Fissa l'udienza del 26 marzo 2018 ore 9,00.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cassino, 1 luglio 2017

Il Giudice istruttore

Dott. F [REDACTED]

